NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in modalità telematica

(emanato con D.R. n. 473/2024 del 04/04/2024) (Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione	1
Art. 2 - Definizioni	
Art. 3 - Presupposti per la convocabilità delle sedute	
Art. 4 - Requisiti tecnici	
Art. 5 - Convocazione	
Art. 6 - Accertamento del numero legale per la validità della seduta	
Art. 7 - Partecipazione alle sedute	
Art. 8 - Svolgimento delle sedute	
Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	4

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle sedute degli Organi collegiali di Ateneo che si svolgono in modalità telematica o mista.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Per "seduta in modalità telematica" si intende la riunione dell'Organo collegiale nella quale tutti i componenti partecipano alla seduta a distanza, ossia in luogo diverso dalla sede istituzionale di Ateneo nella quale devono essere presenti il Presidente e il Segretario, tramite collegamento da remoto con l'utilizzo di strumenti audio/video che assicurino la sincronia della partecipazione e modalità certe di identificazione dei partecipanti. La sede della convocazione è virtuale.
- 2. Per "seduta in modalità mista" si intende la riunione dell'Organo collegiale nella quale i componenti possono partecipare contestualmente sia in presenza, nella sede istituzionale di Ateneo nella quale devono essere presenti il Presidente e il Segretario, sia a distanza tramite collegamento da remoto con l'utilizzo di strumenti audio/video che assicurino la sincronia della partecipazione tra i componenti e modalità certe di identificazione dei partecipanti. La sede della convocazione è virtuale.

Art. 3 - Presupposti per la convocabilità delle sedute

1. Il Presidente dell'Organo collegiale può convocare la seduta in modalità telematica o mista quando queste risultino funzionali a garantire il raggiungimento del numero legale per la validità

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

della seduta, nonché a favorire la più ampia partecipazione, avuto riguardo a oggettive condizioni ambientali o dei componenti.

Art. 4 - Requisiti tecnici

- 1. La piattaforma telematica utilizzata per le sedute degli Organi collegiali in modalità telematica o mista deve essere individuata tra quelle approvate dall'Ateneo e garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
- a) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono da remoto;
- b) possibilità per tutti i componenti dell'Organo collegiale di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) reciproca percezione audiovisiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti i partecipanti in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) visione e condivisione protetta tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti;
- f) riservatezza della seduta;
- g) sicurezza dei dati e delle informazioni in termini di riservatezza e integrità tramite l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.
- 2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire che il Segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 5 - Convocazione

- 1. L'avviso di convocazione deve contenere:
- a) l'indicazione che la seduta avviene in modalità telematica o mista, nonché la piattaforma telematica da utilizzare e le relative modalità operative per la partecipazione;
- b) in caso di svolgimento della seduta in modalità mista, l'indicazione del luogo dove i componenti possono partecipare in presenza.
- 2. In mancanza di specificazione nell'atto di convocazione, la seduta si intende convocata in presenza.

Art. 6 - Accertamento del numero legale per la validità della seduta

1. All'inizio della seduta è accertata, mediante riscontro a video, l'identità dei componenti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, devono rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 2. Tale modalità di identificazione può essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
- 3. Con riferimento alle sedute che si svolgono in modalità mista, ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti in presenza nella sede istituzionale di Ateneo, sia quelli collegati da remoto.
- 4. Il componente che intende abbandonare definitivamente o temporaneamente la seduta comunica espressamente la propria volontà o si disconnette dal collegamento telematico.

Art. 7 - Partecipazione alle sedute

- 1. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché sia assicurato il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e, in ogni caso, con l'adozione dell'uso di cuffie audio o di altri accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
- 2. In ogni caso, il Presidente e il Segretario verbalizzante partecipano contestualmente in presenza nella sede istituzionale di Ateneo.
- 3. Il componente dell'Organo collegiale che partecipa a distanza tramite collegamento da remoto deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al suo ruolo istituzionale.
- 4. Ciascun componente o qualsiasi altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle sedute in modalità telematica o mista è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma telematica e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche in via incidentale.

Art. 8 - Svolgimento delle sedute

- 1. È consentito lo svolgimento di sedute degli Organi collegiali in modalità telematica o mista esclusivamente attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica che abbia i requisiti tecnici di cui all'articolo 4.
- 2. In apertura di seduta, il Presidente verifica la sussistenza del collegamento telematico per tutti i componenti presenti.
- 3. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale di cui all'art. 6 è assicurato, la seduta può comunque svolgersi e nel verbale si dà atto dell'assenza di coloro che sono impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.
- 4. I componenti che vogliono intervenire, previo assenso del Presidente, devono attivare il proprio microfono, che deve essere disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
- 5. Nel caso in cui durante una votazione si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento telematico in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a) rimandare la votazione qualora la stessa possa risultare alterata tenuto conto delle posizioni assunte nella seduta dell'Organo collegiale;
- b) riaprire la votazione dopo aver accertato la sussistenza del numero legale per la validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti che risultino impossibilitati a ricollegarsi sono considerati usciti.

Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, alle sedute svolte in modalità telematica o mista si applicano i principi e la regolamentazione di Ateneo riguardanti il funzionamento degli Organi collegiali.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo online di Ateneo.
